



FOGLIO INFORMATIVO N. 22- 2023

EREDITÀ E SUCCESSIONE

CHI HA DIRITTO A EREDITARE E COSA BISOGNA FARE NELLA PRATICA

Come funzionano eredità e successione?

La morte di una persona di famiglia è, salvo eccezioni, un dolore che nell'immediato non permette di pensare a questioni pratiche e di carattere economico; tuttavia, trascorsi alcuni giorni, occorre attivarsi per svolgere alcuni adempimenti prescritti dalla legge.

Gli eredi devono decidere se reputano conveniente succedere al defunto e compiere di conseguenza una serie di attività. Altre volte, a seguito del decesso di un parente con il quale non c'era frequentazione, si apprende di essere i suoi unici congiunti ed eredi, pur in mancanza di un vincolo affettivo: se il defunto era una persona benestante è una bella sorpresa, che però impone di sapere come muoversi.

Cosa è la successione?

Il patrimonio del defunto, quest'ultimo detto *de cuius* (ossia soggetto della cui eredità si tratta), viene trasferito ad altri. Il Codice Civile contiene le regole che devono servire da guida nell'individuazione degli eredi e negli adempimenti che vanno attuati.

Si distinguono tre forme di successione:

- **successione legittima** – Se il *de cuius* non ha lasciato un testamento, il suo patrimonio va alle persone individuate dalla legge. Si tratta dei parenti, a partire da quelli più prossimi, come il coniuge e i figli, per finire con quelli più lontani, fino al sesto grado (ad esempio zii e

cugini). La presenza di soggetti con un grado più stretto di parentela esclude gli altri: ad esempio se vi sono coniuge e figli la successione dei fratelli è esclusa;

- **successione testamentaria** – In questo caso, il defunto ha lasciato un testamento. Quest'ultimo può essere olografo, ossia un documento da lui redatto a mano e firmato, che i parenti trovano nella sua casa; pubblico, se il *de cuius* ha dettato le sue ultime volontà a un notaio; segreto, se egli ha consegnato al notaio una busta contenente le sue disposizioni e il professionista l'ha conservata;
- **successione necessaria** – Anche se il *de cuius* ha fatto testamento, vi sono alcuni congiunti stretti che hanno necessariamente diritto ad ereditare, anche contro la sua volontà. Si tratta del coniuge, dei figli e dei genitori. A queste persone spetta in ogni caso una quota minima del patrimonio del defunto e possono difendere tale loro diritto.

Chi sono gli eredi?

Coloro che succedono nel patrimonio del *de cuius* per intero o per una quota di esso. L'erede, dunque, non acquisisce beni ben determinati, ma una quota che corrisponde a una parte del patrimonio.

Ipotizziamo che il *de cuius*, di nome Marco, sia morto vedovo, lasciando due figlie e senza avere fatto testamento. Il suo patrimonio ha un valore di 800 mila euro. Secondo la legge, le due figlie sono le sue uniche eredi e a ciascuna di esse spetta una quota del patrimonio, del valore di 400 mila euro. Dovranno quindi dividere tra loro i beni, il denaro e i crediti del padre in egual misura, ognuna delle quali abbia questo valore. Poiché il defunto ha lasciato debiti per quattromila euro, ognuno degli eredi dovrà farsene carico per un mezzo, quindi per duemila euro.

Il diritto ereditario

Nel diritto ereditario i rapporti trasmissibili sono quelli che non si estinguono con la morte del soggetto. Si trasmettono i diritti patrimoniali assoluti (proprietà, altri diritti reali e le relative azioni), tranne quelli personalissimi come l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, che si estinguono con la morte del loro titolare. Contratti e obbligazioni pure si trasmettono, purché non fondati sulle

qualità personali della parte, così pure i rapporti inerenti all'azienda, di cui il *de cuius* fosse titolare. Tutti i rapporti non patrimoniali, sia personali, che familiari (matrimonio, potestà parentale) si estinguono con la morte del titolare.

Cosa occorre fare per diventare eredi?

Un particolare importante su eredità e successione è che la qualità di erede non si acquista in automatico, per il solo fatto di averne diritto. Occorre infatti accettare l'eredità. La legge prevede questo adempimento per consentire agli aventi diritto (che vengono detti "chiamati all'eredità") di valutare la convenienza della successione. Infatti, se il *de cuius* ha lasciato molti debiti, diventare suoi eredi potrebbe essere rischioso.

L'accettazione deve avvenire entro dieci anni dalla morte del *de cuius*. Essa può essere effettuata mediante una dichiarazione resa a un notaio o a un cancelliere, oppure semplicemente compiendo atti che presuppongono la qualità di erede (ad esempio, vendere un bene ereditario).

Quando si è incerti se accettare o meno, è possibile ricorrere all'accettazione con beneficio d'inventario: in questo caso, un cancelliere o un notaio prendono nota, in un apposito verbale, di tutti i beni e diritti che fanno parte del patrimonio del *de cuius* e del loro valore. Gli eredi, se vi sono debiti, ne risponderanno entro e non oltre il limite del valore complessivo risultante dall'inventario: potranno vendere i beni ereditari, pagare i creditori e, se rimane qualcosa, tenerlo per sé.

La successione

La successione ereditaria (che si apre al momento del decesso della persona nel luogo del suo ultimo domicilio) determina il trasferimento delle posizioni giuridiche, attive o passive, dal defunto al successore e, secondo una prima distinzione, può essere di due tipi:

a) a titolo universale, con la quale l'erede subentra (in quota o per l'intero) nella totalità dei diritti e degli obblighi che non si estinguono con la morte del *de cuius*;

b) a titolo particolare, con cui il successore, detto legatario, subentra solo in uno o più rapporti patrimoniali ben precisi e definiti del defunto.

Chi è chiamato a subentrare in tutti i rapporti patrimoniali trasmissibili acquisisce anche gli eventuali debiti del *de cuius*, quindi soltanto accettando volontariamente l'eredità, assume la posizione di erede; al contrario il legatario diventa automaticamente tale dall'apertura della successione senza che sia necessaria alcuna accettazione del lascito, ricevendo in via generale solo un vantaggio dall'attribuzione patrimoniale. Il legatario non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari, gravanti solo sugli eredi in proporzione alle loro quote, anche se il testatore può prevedere per il legatario il compimento di una determinata prestazione, entro il limite comunque del valore del bene ricevuto.

Capacità di succedere e indegnità

Per poter ricevere un'eredità basta essere viventi o anche solo nascituri concepiti al tempo di apertura della successione (sono considerati "concepiti" coloro che nascono entro i 300 giorni dalla morte del *de cuius*, ma la partecipazione alla successione è comunque subordinata all'evento della nascita); altresì possono succedere le persone giuridiche, anche se enti non riconosciuti, sia che esistano, sia che debbano essere costituiti secondo le modalità indicate dal testatore. Alcuni soggetti, tuttavia, perdono la capacità di succedere, quando sono ritenute indegne dalla legge, ossia immeritevoli di fruire dei benefici dell'eredità, per aver commesso atti particolarmente gravi nei confronti del defunto o dei suoi congiunti.

Risulta indegno a succedere:

- chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere il *de cuius* o i suoi congiunti e la sua punibilità non sia stata esclusa dalla legge penale;
- chi ha commesso sempre ai danni di tali persone un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio;
- chi ha calunniosamente denunciato una di tali persone o falsamente testimoniato contro di esse, purché si tratti di condotte accertate in un giudizio penale;
- chi ha forzato con violenza o dolo la volontà testamentaria o ha distrutto, falsificato, alterato od occultato il testamento.

Il testatore può "riabilitare" l'indegno a succedere, a tal fine manifestando la sua volontà in due modi: espressamente con atto pubblico o nel testamento, oppure tacitamente indicando sempre nel testamento il nome di quella persona quale erede, pur conoscendo la causa d'indegnità.

La dichiarazione di successione

In presenza o meno di volontà espresse dal testatore, entro un anno dalla morte del *de cuius*, possono fare la successione:

- i chiamati all'eredità;
- gli eredi che hanno accettato, espressamente o tacitamente, l'eredità;
- i legatari testamentari;
- gli eventuali rappresentanti legali degli eredi o dei legatari;
- coloro che hanno il possesso dei beni di proprietà della persona scomparsa (di cui non si hanno più notizie dal almeno due anni), per la quale hanno richiesto al Tribunale di dichiararne l'assenza;
- gli amministratori dell'eredità, nominati se il testamento designa un erede sotto condizione, cioè al verificarsi di un certo evento futuro e incerto;
- il curatore dell'eredità giacente, nominato dal Tribunale per amministrare l'eredità in caso di rinuncia degli eredi non in possesso dei beni ereditari oppure nell'attesa che venga dichiarata accettazione o meno per gli altri eredi;
- gli esecutori testamentari, incaricati dal *de cuius* per l'esecuzione delle sue volontà;
- i *trustee*, ossia i soggetti terzi cui è affidata la gestione e protezione dei propri averi, senza cederne proprietà e godimento con la costituzione di un *trust*, dovranno presentare all'Agenzia delle Entrate (ufficio locale dell'ultima residenza del defunto) la dichiarazione di successione che dal 01.01.2019 deve essere trasmessa solo telematicamente (è preferibile attraverso un soggetto delegato, commercialista o CAF), per velocizzare la procedura, il pagamento delle imposte dovute e l'automatica voltura catastale per gli immobili ereditati. A tal fine l'Agenzia delle Entrate rende disponibile sul proprio sito internet un programma software gratuito per la compilazione e l'invio con le necessarie istruzioni e l'elenco dei documenti da allegare.

Contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione il soggetto deve provvedere al pagamento delle imposte ipotecarie, catastali, di bollo, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali in autoliquidazione, potendo ottenere dopo i controlli dell'Ufficio una ricevuta

e copia semplice della dichiarazione di successione con gli estremi di registrazione, comunque inserita nel “cassetto fiscale” del contribuente.

Per quanto riguarda il contenuto della dichiarazione di successione essa deve comprendere tutti i beni e i diritti che spettavano al defunto, ossia i beni mobili, immobili, titoli al portatore, contanti, valori preziosi, rendite, pensioni, crediti, liquidazioni quote societarie, azioni, obbligazioni, quote sociali, aziende, BOT e CCT anche se esenti dall'imposta di successione. Non devono essere dichiarate in successione le indennità di fine rapporto del prestatore di lavoro e quelle spettanti agli eredi per assicurazioni previdenziali obbligatorie o sulla vita.

A seguito della presentazione della dichiarazione di successione, del pagamento delle imposte e del rilascio dell'attestato da parte dell'Agenzia delle Entrate, gli eredi, divenuti tali per aver accettato l'eredità, possono ottenere la liquidazione e la ripartizione di quanto depositato nei conti correnti di cui era titolare il defunto, mentre per i beni immobili la denuncia di successione è trasmessa al Catasto e alla Conservatoria dall'Agenzia delle Entrate per l'aggiornamento dei dati.

La successione necessaria

È sostanzialmente uno strumento di tutela per i cd. “legittimari”, legati al defunto da rapporti di stretta parentela e coniugio e nei confronti dei quali anche la libertà testamentaria o di disporre in vita dei propri beni con donazioni e altri atti di liberalità è limitata dalla legge. Un'esigenza sociale di solidarietà tra i congiunti più stretti comporta difatti che il patrimonio ereditario sia suddiviso in una quota indisponibile (o legittima o necessaria), riservata ai legittimari e in una disponibile di cui il testatore può liberamente disporre. Il legittimario pretermesso è pertanto il soggetto che, pur avendo per legge automaticamente diritto alla quota dei beni ereditari perché a lui legato da una stretta relazione familiare, è stato escluso dal testamento che dispone a favore degli eredi testamentari oltre la porzione disponibile.

La successione legittima

Quando non c'è un testamento, l'eredità si devolve per legge al coniuge, ai figli e ai parenti fino al sesto grado; in mancanza di questi soggetti eredita lo Stato che risponderà dei debiti ereditari solo entro il limite dei crediti che rientrano nel patrimonio ereditario, come citato sopra.

A una lettura superficiale delle norme che regolano la successione necessaria e legittima potrebbe sorgere qualche dubbio circa la mancanza di differenze sostanziali fra i due istituti; al contrario è necessario ribadire come la successione necessaria si distingue per la lesione della quota indisponibile (appunto, legittima) in danno dei legittimari che non possono essere "ignorati" dal testatore.

Nel caso della successione legittima invece, constatata l'assenza delle ultime volontà da parte del defunto, interviene la legge a indicare quali eredi le persone legate da uno stretto rapporto di parentela con il defunto. La successione legittima si attua anche quando il testamento è stato dichiarato nullo o è stato annullato, quando non contiene disposizioni patrimoniali o dispone solo per alcuni beni, escludendone altri e proprio per quest'ultima ipotesi si definisce "residuale", perché può concorrere con la successione testamentaria, laddove questa sia deficitaria.

Come eredi sono preferiti i parenti più vicini rispetto a quelli più lontani, quindi: al padre e alla madre succedono i figli in parti uguali, escludendo tutti gli altri parenti ad eccezione, del coniuge; un unico figlio pertanto erediterà tutto il patrimonio. In mancanza di fratelli/sorelle e loro discendenti succedono il padre e la madre in parti uguali o il genitore che sopravvive, escluso l'adottante della persona maggiore di età.

In mancanza di figli, genitori, fratelli/sorelle e loro discendenti succedono i nonni, cioè gli ascendenti della linea paterna e per l'altra metà quella della linea materna. In mancanza di discendenti, genitori e ascendenti succedono i fratelli/sorelle in parti uguali, ma i fratelli/sorelle unilaterali (che avevano in comune con il *de cuius* un genitore) ricevono la metà della quota che conseguono i fratelli/sorelle germani (che avevano in comune con il *de cuius* entrambi i genitori). In mancanza di discendenti, genitori, ascendenti, fratelli/sorelle e loro discendenti

succedono i parenti prossimi, senza distinzione di linea, entro il sesto grado. In mancanza di successibili, come si diceva, l'eredità si devolve allo Stato, erede necessario, al quale non è richiesta l'accettazione, né può rinunciare.

La successione testamentaria è regolata dal testamento

Il testamento

L'art. 587 del Codice Civile indica le caratteristiche essenziali del testamento:

- la revocabilità, ossia una persona ha la possibilità di modificare o revocare le sue decisioni fino al momento della sua morte;
- la qualità di atto personale, poiché solo il testatore può esprimere le sue ultime volontà con un testamento;
- l'unilateralità, ossia la qualità di atto che prescinde dalla volontà altrui;
- la tipicità, poiché è l'unico atto previsto dal diritto ereditario con cui il testatore stabilisce il trasferimento dei suoi beni per il periodo successivo alla sua morte;
- la qualità di atto non recettizio, perché i suoi effetti si producono per la semplice manifestazione di volontà;
- il formalismo, ossia forme e modalità attraverso cui il testamento può esplicare tutta la sua efficacia.

Il testamento normalmente contiene disposizioni patrimoniali, ossia il suo autore stabilisce la sorte, la destinazione dei propri beni mobili e immobili, ma può anche contenere disposizioni di carattere non patrimoniale, ad esempio, puramente d'inclinazione morale come l'obbligo assegnato all'erede di far celebrare periodicamente una messa in memoria dei defunti o come il riconoscimento di un figlio naturale. Rimane comunque un atto unico, che può contenere varie disposizioni o espressioni delle proprie, ultime volontà, non costituendo comunque nel complesso una statuizione immobile e immutabile, perché, come si diceva, il testatore può cambiare idea, "correggere" quanto disposto, lasciare un altro testamento che sostituisca il precedente, tutto per il principio della libertà testamentaria.

SUCCESSIONE E DONAZIONE

Se il *de cuius* volesse dare i propri beni agli eredi prima di morire può farlo?

Sì, ma non siamo più nell'ambito della successione: si parla di una donazione, ossia il contratto con il quale, «per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un obbligo» (art. 769 C.C.).

La donazione si colloca quindi all'interno della categoria giuridica del contratto, nonostante le relative norme si trovano nel libro II del Codice Civile, in cui si parla di successioni (artt. 769-809 C.C.). Da ciò deriva che la donazione, pur rientrando tra gli atti a titolo gratuito, se ne distingue, poiché richiede, per perfezionarsi, il consenso del donante e del donatario, anche per interposta persona. Proposta e accettazione possono essere contestuali, o avvenire in momenti diversi.

Sul piano dell'elemento soggettivo, a caratterizzare la donazione è lo spirito di liberalità (il cosiddetto "*animus donandi*"), e si distinguono dai negozi a titolo gratuito tipici (comodato) oppure atipici (quali la locazione senza corrispettivo). La gratuità è caratterizzata dall'assenza di corrispettivo, mentre *l'animus donandi*, su cui si basa la donazione, consiste nella consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi in alcun modo costretti, con un conseguente depauperamento del patrimonio del donante. Attenzione però, la donazione ha anche una serie di "insidie" per chi la riceve, una tra tutte il suo potere essere impugnata dagli altri eredi al momento della morte del *de cuius*. Si tratta dunque di un atto che merita un approfondimento e sul quale torneremo in seguito con altri documenti.

Roma, novembre 2023